

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - notificazione Giudizio di riassunzione - Notifica alla curatela anziché alla parte tornata "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze.

L'atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio deve essere notificato personalmente al fallito tornato "in bonis", poiché la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore.

Tuttavia, la notifica eventualmente eseguita al curatore deve ritenersi nulla e non già inesistente, attesa la possibilità di ricollegare il predetto soggetto con le precedenti designazioni della parte, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del giudizio ma, giusta la previsione di cui all'art. 291 c.p.c., deve ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita in giudizio sanando la nullità.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 17149 del 26/06/2019 (Rv. 654555 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 291](#), [Cod Proc Civ art 392](#), [Cod Proc Civ art 393](#)